

Allegato "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE GAIA

Definizioni e finalità

Art. 1

L'Associazione culturale "GAIA" è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, a carattere volontario.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo dell'associazione è la promozione e la diffusione della cultura naturalistica e storico-archeologica.

Per conseguire queste finalità l'Associazione culturale potrà, anche avvalendosi della collaborazione di organismi e di Enti a ciò deputati e disponibili, organizzare escursioni storico-archeologiche-naturalistiche, corsi di didattica naturalistico-ambientale e tutte quelle attività connesse con la conoscenza del territorio e la sua conseguente valorizzazione anche a fini turistici, oltre a favorire l'aggregazione sociale intorno a questi interessi.

Per raggiungere questi scopi l'Associazione si attiverà con le seguenti iniziative:

- individuazione, tramite attività di ricerca ed indagini su campo, delle emergenze naturalistiche e storico-archeologiche del territorio locale,
- ripristino e valorizzazione ai fini della fruizione delle aree di interesse naturalistico locali,
- progettazione ed organizzazione di escursioni e visite guidate (a piedi, in mountain bike, a cavallo...) sia in ambito naturalistico che storico-archeologico,
- progettazione ed organizzazione di sentieristica e cartellonistica per la realizzazione di percorsi attrezzati tematici e/o multidisciplinari,
- progettazione ed organizzazione di corsi di formazione su tematiche specifiche,
- progettazione ed organizzazione di interventi didattico-educativi di integrazione all'attività didattica istituzionale finalizzati alla promozione della cultura storico-archeologica-naturalistica,
- progettazione ed organizzazione di mostre temporanee e/o permanenti, conferenze, convegni e altre iniziative affini relative agli aspetti naturalistici, storico-archeologici e socio-culturali locali.

Art. 3

L'associazione ha durata fino al 2050. la scadenza potrà essere prorogata attraverso delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Per la realizzazione dei fini sociali l'Associazione si avvale: di personale specializzato e retribuito; del contributo volontario degli associati secondo le loro attitudini e professionalità, ai quali è riconosciuto il diritto ad eventuali rimborsi spese.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio previo consenso scritto dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

Art. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza nonché il Codice Fiscale.

Dovranno espressamente aderire al presente Statuto, al regolamento interno (qualora fosse previsto) ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

Entro trenta (30) giorni della presentazione, il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame la domanda di ammissione, verificando che l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socia diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà rassegnare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle stesse manifestazioni promosse dall'Associazione
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione
- ad esercitare l'elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che hanno rinnovato la tessera almeno dieci (10) giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 8

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto, del regolamento interno e delle altre deliberazioni degli organi dell'Associazione, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli altri soci
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
- arrecare in qualche modo danni morali, economici e materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- quote sociali

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio rimanente, dopo aver proceduto alla liquidazione di tutti i debiti e di tutti i crediti, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96 e salvo altra destinazione imposta di legge.

Art. 13

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

E' ammessa deroga ai termini di cui sopra in caso di comprovata necessità o impedimento.

E' fatto divieto di distribuire gli utili, avanzi di gestione anche annuali, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diversa disposizione o se la distribuzione è imposta dalla legge.

Gli eventuali utili annuali o avanzi di amministrazione dovranno essere reimpiegati nelle attività di cui allo scopo ed alle finalità associative.

Art. 14

Il Bilancio potrà prevedere la costituzione e l'incremento di un Fondo di Riserva.

L'eventuale residuo attivo di Bilancio sarà utilizzato per perseguire ai fini sociali.

Gli organi dell'associazione**Art. 15**

Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata a cura del Consiglio di Amministrazione tramite avviso, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, affisso presso la sede legale dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione.

Art. 16

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 17.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e/o al Regolamento, proposte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo (1/3) dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio dall'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei partecipanti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo (1/10) dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della Commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle, bianche e i voti ottenuti dai soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 19

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo
- approva le linee generali del programma di attività
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di Iscrizione all'Associazione
- nel caso di cui sopra, elegge una Commissione elettorale composta da almeno tre (3) membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

Art. 20

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro quindici (15) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 21

Le cariche sociali previste dal presente statuto si intendono a titolo esclusivamente gratuito.

Il consiglio di amministrazione**Art. 22**

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre (3) anni. E' composto da tre (3) membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di Commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini soci e non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi deliberati.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vicepresidente e, in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni.

Il consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Art. 25

Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- predisporre i Bilanci Preventivo e Consuntivo
- deliberare sull'ammissione dei soci
- deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a bimestre e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre (3) Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

In casi di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata ad un terzo (1/3) dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio di amministrazione decade.

Il Consiglio di Amministrazione può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi (2/3) dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici (15) giorni.

Il Collegio dei Revisori

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre (3) membri.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente una (1) volta l'anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o il Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Disposizioni finali

Art. 30

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Art. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.